



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 28/10/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE CONSUMATORI 19 ottobre 2010, n. 526

Art. 6 della L.R. 24/7/2001, n.18 - Bando dei posteggi disponibili nei mercati su aree pubbliche di alcuni Comuni della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio

L'art. 6 della L.R. n.18/2001 "Disciplina del commercio su aree pubbliche" stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) e della relativa concessione di posteggio all'interno dei mercati e sulle aree pubbliche.

Tali procedure prevedono che entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno i Comuni fanno pervenire all'Assessorato regionale competente, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i propri bandi, con l'indicazione dei posteggi disponibili, la loro ampiezza, l'ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico, nonché i criteri integrativi per la formulazione della graduatoria. Il comma 2 dello stesso articolo 6 stabilisce che la pubblicazione sul B.U.R.P. debba avvenire nei trenta giorni successivi alle date, individuate dalla legge, in questione.

Sono pervenute, nei termini di legge, le indicazioni dei posteggi disponibili, indicati dettagliatamente nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento, da parte dei Comuni di: Bari, Gioia del Colle, Fasano, Alezio, Casarano, Galatina, Lecce, Nardò, San Cesario di Lecce, Grottaglie.

Si ritiene opportuno evidenziare che il D.L.gs n.59/2010 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", ha introdotto sostanziali novità in merito al commercio su aree pubbliche ed, in particolare, la possibilità di esercitare l'attività oltre che da persone fisiche e società di persone, anche da società di capitali regolarmente costituite o cooperative (Art.70). L'art. 71 disciplina i requisiti di onorabilità e professionali per l'avvio e l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo che il possesso del requisito professionale per la vendita del settore alimentare abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.

Dette norme sono al momento in vigore, in quanto il decreto, in questione, all'articolo 84, prevede una clausola di cedevolezza, stabilendo che, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni nazionali si applicano fino alla data di

entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto.

Tanto premesso, si propone di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dei bandi comunali, precisando alcune modalità di presentazione delle richieste, nonché gli adempimenti, a carico dei comuni, fissati dalla L.R. n.18/2001 e s.m.i.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

La Dirigente d'Ufficio

Marta Lisi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio interessato;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto affermato in premessa;
 - di disporre, ai sensi dell'art.6 della L.R.18/2001, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del bando regionale per la concessione dei posteggi di tipologia A), di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento;
 - di riportare qui di seguito i criteri, previsti dall'art. 6, commi 3 e 4 della L.R. n.18/01, per l'elaborazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione dei posteggi ed il rilascio della relativa autorizzazione con contestuale rilascio della concessione di posteggio:
 - a) le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune, sede di posteggio, a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale e devono pervenire, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande pervenute fuori del predetto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di 90 giorni, decorso il quale la stessa deve intendersi accolta.
 - b) Non è consentita la presentazione a mano;
 - c) Alla domanda va allegata copia di un documento valido di riconoscimento, nonché documentazione richiesta dai singoli bandi comunali;
- Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
1. maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto;
 2. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree

pubbliche,

3. altri eventuali criteri integrativi, disposti dal Comune ed indicati nel bando, precisando che non possono essere stabiliti criteri discriminatori basati sulla cittadinanza, residenza o nazionalità, in conformità ai principi previsti dal D.L.s n.59/2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE (Art. 11 D.L.s n.59/2010);

- di stabilire che, ai fini del calcolo dell'anzianità di frequenza di mercato, la data di riferimento è quella della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di stabilire che i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività, richiesti dal presente bando, sono quelli previsti dall'art. 71 del D.L.s n.59/2010 per quanto riguarda i prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, per quanto riguarda i prodotti non alimentare quelli previsti dall'art.6 della L.R. n.11/2003 come modificato dall'art.19, comma 2 della L.R. n.39/2006 e dal R.R. n.3/2007;

- di precisare che ai sensi del D.L.s n.59/2010, art.70, comma 1 possono presentare le istanze di richiesta di posteggio non solo le persone fisiche o le società di persone, ma anche società di capitali regolarmente costituite o cooperative;

- di stabilire che per quanto non riportato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia su aree pubbliche, ai relativi piani comunali per il commercio su aree pubbliche ed a quanto disposto dai singoli bandi comunali, se conforme alla disposizioni nazionali e comunitari.

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.18/01, i comuni sono tenuti a trasmettere un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni, rilasciate nel corso dell'anno.

Il Dirigente del Servizio
Pietro Trabace